

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 28 giugno 2018.

Determinazione, per il biennio 2018/2019, del costo unitario complessivo delle carte di libera circolazione rilasciate dall'Azienda Siciliana Trasporti agli aventi diritto residenti nei comuni serviti da collegamenti pubblici di linea gestiti dalla stessa Azienda.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 "Interventi e servizi a favore degli anziani" nel quale è stato previsto il trasporto gratuito degli anziani aventi diritto, residenti in comuni serviti dai collegamenti di linea gestiti dall'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, via Caduti senza Croce n. 28 - P. I.V.A. : 00110790821, mediante il rilascio da parte della stessa di apposita carta di circolazione con validità annuale;

Visto l'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, che ha integrato l'art. 16 della legge regionale n. 87/1981, nel quale è stato previsto che il costo della carta di circolazione rilasciata dall'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. agli aventi diritto, a valere sull'intera rete urbana ed extraurbana dell'Isola servita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente mediante apposito decreto assessoriale;

Visto l'art. 27 riguardante "Disposizioni relative al turismo" della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, concernente "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie";

Visto l'art. 53 - Norme in materia di trasporto pubblico locale - della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 riguardante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007";

Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";

Visto il D.A. n. 1843 del 10 agosto 2017, con il quale è stato confermato per l'anno 2017 il costo unitario delle carte di libera circolazione rilasciate dall'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., ai sensi della legge regionale n. 87/1981 e della legge regionale n. 27/90, in € 92,96 per il servizio urbano ed in € 167,84 per il servizio extraurbano;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, di dovere determinare per il biennio 2018/2019, il costo unitario delle carte di circolazione dell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. rilasciate agli aventi diritto residenti nei comuni serviti da collegamenti pubblici di linea in affidamento, confermando l'importo complessivo di € 92,96 per i servizi urbani e di € 167,84 per i servizi extraurbani;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, il costo unitario complessivo, per il biennio 2018/2019, delle carte di libera circolazione rilasciate dall'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., con sede a Palermo, ai sensi della legge regionale n. 87/1981, agli aventi diritto residenti nei comuni serviti da

collegamenti pubblici di linea in affidamento, resta confermato in € 92,96 per i servizi urbani ed in € 167,84 per i servizi extraurbani.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 giugno 2018.

FALCONE

(2018.27.1727)110

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2018.

Rettifica ed integrazione al D.A. n. 853 del 17 maggio 2018, relativo alla "Determinazione aggregati provinciali per gli anni 2018-2020 per le Comunità terapeutiche assistite per i programmi terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo per soggetti adulti e per soggetti adolescenti nonché per le strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del D.A. 31 gennaio 1997".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto assessoriale 31 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 24 maggio 1997, n. 26), recante: Approvazione del Progetto regionale: "Tutela della salute mentale" in cui alla lettera L dell'allegato sono individuate le strutture private ad indirizzo riabilitativo psichiatrico (CTA) in cui sarà effettuata l'attività socio-riabilitativa;

Visto il decreto presidenziale 4 novembre 2002 di approvazione delle linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2009 di recepimento delle "Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale";

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del "Piano della salute 2011-2013";

Visto il decreto assessoriale 27 aprile 2012, con cui è stato approvato il Piano strategico per la salute mentale;

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012 adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. ed il D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017 che ha approvato il "Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2016-2018";

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giunta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero Sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Considerato che la metodologia della fissazione dei tetti di spesa e quindi l'individuazione di aggregati di risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni singolo comparto si configura nella logica del Piano di rientro come strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata a realizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;

Visto l'Accordo Rep. Atti n. 116/C. U. del 17 ottobre 2013 relativo al documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche";

Visto il decreto assessoriale n. 1 del 7 gennaio 2014, concernente il recepimento dell'Accordo Rep. Atti n. 116/C.U. del 17 ottobre 2013 e l'approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico - riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche;

Visto il decreto assessoriale n. 239 del 24 febbraio 2014, che ha fissato le rette per le Comunità terapeutiche assistite per i programmi terapeutico - riabilitativo a carattere intensivo ed estensivo per adulti;

Visto il decreto assessoriale n. 262 del 26 febbraio 2014, che ha fissato le rette per le Comunità terapeutiche assistite per i programmi terapeutico - riabilitativo a carattere intensivo ed estensivo per adolescenti;

Visto il decreto assessoriale n. 320 del 5 marzo 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività socio-riabilitativa da attuarsi nelle strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del decreto assessoriale 31 gennaio 1997 ed è stata altresì definita la relativa valorizzazione delle prestazioni;

Visto il decreto assessoriale n. 1449 del 15 settembre 2014, con il quale è stata definita la retta giornaliera che le Aziende sanitarie provinciali corrisponderanno alla CTA ex "Villa Stagno" di Palermo;

Ritenuto di non dovere modificare le rette in atto vigenti perché compatibili con le risorse finanziarie previste nel "Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2016-2018" approvato con D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017;

Visto il decreto assessoriale n. 853 del 17 maggio 2018, con il quale sono stati determinati gli aggregati di spesa per gli anni 2018-2020 delle Comunità terapeutiche assistite accreditate e contrattualizzate o accreditate e non contrattualizzate;

Preso atto che nel decreto assessoriale n. 853/2018 è stato erroneamente determinato l'aggregato per le strutture terapeutico-riabilitative a carattere intensivo ed estensivo per adolescenti sulla base del D.A. n. 1229 del 20 giugno 2013 e non del D.A. n. 262 del 26 febbraio 2014, e che, pertanto, si ritiene necessario procedere alla rideterminazione dell'aggregato di spesa solo per la provincia di Caltanissetta, in cui sono presenti CTA per adolescenti;

Considerato che, a seguito di un riesame dei contenuti del D.A. n. 853/2018, per consentire un migliore svolgimento del percorso terapeutico-riabilitativo, si è valutata la possibilità di riconoscere alle strutture la tariffa ridotta, di cui all'art. 3 del D.A. n. 239 del 24 febbraio 2014 e all'articolo 4 del D.A. n. 1449 del 15 settembre 2014, e che la

stessa risulta compatibile anche con le risorse attribuite con il presente decreto, laddove espletate nel limite di 30 giornate/annue e comunque distribuite per non più di 5 giorni/mese;

Ritenuto, pertanto, che le Aziende sanitarie provinciali riconosceranno il 50% della retta giornaliera, di cui ai decreti assessoriali n. 239/2014 e n. 1449/2014, per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nella struttura terapeutico riabilitativa psichiatrica, nel rispetto comunque del limite di giorni 5 mensili e sino ad un massimo di giorni 30 annui per ciascun ospite, previa comunicazione al Dipartimento salute mentale (DSM) dell'ASP territorialmente competente;

Considerato, altresì, per uniformità di trattamento, prevedere uno schema di contratto tipo che le Aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare con le suddette strutture;

Ritenuto necessario precisare che l'aggregato di spesa regionale e provinciale deve considerarsi comprensivo delle prestazioni erogate anche per attività inter-provinciale ed extraregionale;

Ritenuto, alla luce dei superiori nuovi elementi, procedere alla rettifica ed integrazione del D.A. n. 853/2018;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, il D.A. n. 853 del 17 maggio 2018 è così rettificato ed integrato:

Art. 1

L'aggregato regionale di spesa delle Comunità terapeutiche assistite (CTA) per l'assistenza terapeutico-riabilitativa a carattere intensivo ed estensivo per soggetti adulti e per soggetti adolescenti nonché per le strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del D.A. 31 gennaio 1997, comprensivo delle prestazioni erogate per attività inter-provinciale ed extraregionale, per il triennio 2018-2020, è definito in complessivi euro 82.722.000,00, che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni con la seguente ripartizione provinciale di importo non superiore come di seguito rappresentato:

AZIENDA	TOTALE AGGREGATO 2018-2020
ASP di Agrigento	5.469.000,00
ASP di Caltanissetta	5.411.000,00
ASP di Catania	34.089.000,00
ASP di Enna	3.418.000,00
ASP di Messina	2.734. 000,00
ASP di Palermo	11.462.000,00
ASP di Ragusa	6.289.000,00
ASP di Siracusa	7.014.000,00
ASP di Trapani	6.836.000,00
TOTALE	82.722.000,00

Art. 2

Per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nelle Comunità terapeutiche assistite, di cui ai decreti assessoriali n. 239/2014 e n. 1449/2014, le Aziende

sanitarie provinciali riconosceranno un corrispettivo pari al 50% della retta giornaliera prevista per tipologia di trattamento nel rispetto comunque del limite di giorni 5 mensili e sino ad un massimo di giorni 30 annui per ciascun ospite, previa comunicazione al Dipartimento salute mentale (DSM) dell' ASP territorialmente competente.

Art. 3

Restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del D.A. n. 853 del 17 maggio 2018.

Art. 4

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula dei contratti con le strutture, utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "A" al presente decreto.

Le strutture sanitarie private accreditate che per qualunque motivo non intendano sottoscrivere il contratto di cui all'allegato "A", ne consegue, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la cessazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e la sospensione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Le Aziende sanitarie provinciali accantoneranno a

valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Art. 5

È fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle strutture e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato A al presente provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici. In particolare, si fa obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di operare un monitoraggio della spesa al 30 settembre 2018, anche al fine di verificare l'eventuale necessità dell'innalzamento dei relativi tetti di spesa.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e, altresì, trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 12 luglio 2018.

RAZZA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE